

Ordinanza n. 7 del 3 Marzo 2021

Modifiche all'Ordinanza n. 9 del 15 aprile 2020 recante “Disposizioni straordinarie relative al deposito di Stati di Avanzamento Lavori per gli interventi disciplinati dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57, 86/2012 e smi, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*” ed in particolare il comma 4 dell'art. 1, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”;
- l'ordinanza del Ministro della Salute d'Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna del 23 febbraio 2020 “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna.*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e*

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;

- *il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- *il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;*
- *il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;*
- *il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.*
- *Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.”*

Richiamate le ordinanze commissariali:

- *n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;*
- *n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;*
- *n. 57 del 12 ottobre 2012 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione del contributo per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” e successive modifiche ed integrazioni;*
- *n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;*

- n. 9 del 15 aprile 2020 “*Disposizioni straordinarie relative al deposito di Stati di Avanzamento Lavori per gli interventi disciplinati dalle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57, 86/2012 e smi, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle conseguenti misure in materia di contenimento e gestione intraprese dal Governo e dalle Amministrazioni locali al fine di limitare il contagio che hanno rallentato il regolare svolgimento delle attività di avanzamento dei cantieri e di lavorazione delle pratiche da parte dei professionisti privati.

Considerato che il perdurare dell’emergenza e delle difficoltà connesse sta provocando problemi di liquidità alle imprese coinvolte e mettendo a rischio la tenuta di tali imprese e dell’intero sistema.

Rilevata la necessità di introdurre alcune modifiche relative alle agevolazioni già previste con l’ordinanza n. 9 del 15 aprile 2020 ammettendo, anche in relazione a casistiche precedentemente escluse, la possibilità di richiedere l’ulteriore stato di avanzamento lavori previsto, per cantieri prossimi alla conclusione, in deroga a quanto ordinariamente disciplinato dalle sopra citate ordinanze.

Ritenuto pertanto di consentire la possibilità di liquidazioni straordinarie dei SAL in deroga di cui all’art. 1bis comma 1 dell’ordinanza n. 9 del 15 aprile 2020 anche in relazione agli interventi per i quali sia stato richiesto ed erogato l’anticipo previsto dal comma 1-bis dell’art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 a condizione venga attestata l’esecuzione di lavori in misura tale da consentire lo svincolo della polizza fideiussoria di cui al citato comma 1-bis e pertanto almeno pari a:

- 20% oltre a quelli previsti per lo stato di avanzamento di cui al comma 1 lett. a) dell’art. 8 dell’ordinanza n. 29/2012;
- 15% oltre a quelli previsti per lo stato di avanzamento di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 8 delle ordinanze nn. 51 e 86/2012.”

Tutto ciò premesso

DISPONE

1. Il comma 5 dell’art. 1bis dell’ordinanza n. 9 del 15 aprile 2020 è sostituito dai seguenti:

“5. Per gli interventi per i quali sia stato richiesto ed erogato l’anticipo previsto dal comma 1-bis dell’art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, il deposito di cui al comma 1 è ammesso a condizione che venga attestata l’esecuzione di lavori in misura tale da consentire, in sede di erogazione ed in deroga a quanto previsto all’art. 8 comma 1-ter delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, la compensazione dell’anticipo e lo svincolo della polizza fideiussoria di cui al citato comma 1-bis e pertanto almeno pari a:

- 20% oltre a quelli previsti per lo stato di avanzamento di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 8 dell'ordinanza n. 29/2012;
- 15% oltre a quelli previsti per lo stato di avanzamento di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 8 delle ordinanze nn. 51 e 86/2012.

Lo Stato di Avanzamento dei Lavori per gli interventi di cui al presente comma deve essere presentato nei termini e con le modalità previste dal comma 3 allegando obbligatoriamente il modulo “Stato di avanzamento Lavori in Deroga – istanze con anticipi” parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ove indicare la percentuale di lavori attestata e realizzata.

5-bis. In caso di richiesta del beneficiario di erogazione in soluzione unica, ai sensi dell'art. 8 comma 3 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, per gli interventi per i quali sia stato richiesto ed erogato l'anticipo previsto dal comma 1-bis dell'art. 8 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, è consentito il deposito di un SAL ai sensi del comma 1 che attesti l'esecuzione di una percentuale di lavori corrispondente almeno al:

- 70% del contributo concesso ai sensi dell'Ordinanza n. 29/2012,
- 65% del contributo concesso ai sensi delle Ordinanze nn. 51 e 86/2012,

al fine di consentire, in sede di erogazione, in deroga a quanto previsto all'art. 8 comma 1-ter delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e successive modifiche ed integrazioni, la compensazione dell'anticipo e lo svincolo della polizza fideiussoria di cui al citato comma 1-bis.”

2. Di approvare quale parte integrante e sostanziale dell'ordinanza n. 9 del 15 aprile 2020 il modulo “Stato di avanzamento Lavori in Deroga – istanze con anticipi” allegato alla presente.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

**Stato di Avanzamento Lavori in deroga
ai sensi dell'art. 1bis comma 5 e 5bis Ordinanza 9/2020 e smi del Commissario
delegato**

-

Fac-simile dichiarazioni per richiesta erogazione SAL in deroga istanze con anticipi

RICHIESTA EROGAZIONE Stato Avanzamento Lavori in deroga per l'intervento ubicato in Comune di

[]

(via/piazza) [] , n. [] ,

cap []

MUDE RICHIESTA [] (inserire n. istanza RCR di

riferimento) CUP [] (inserire codice CUP di cui all'allegato unico)

DATI GENERALI

Asseverazione di avanzamento lavori in deroga art. 1bis Ordinanza Commissariale n.9 del 2020 e s.m.i. per erogazione del contributo in caso di istanze con anticipo

Il professionista incaricato, in qualità di Direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, ASSEVERA, ai sensi dell'art. 1bis commi 1, 5/5-bis dell'Ordinanza n. 9/2020 e smi,

l'esecuzione di una percentuale pari al [] % dei lavori ammessi al contributo nell'ordinanza sindacale di riferimento; avanzamento tale da consentire la contestuale compensazione dell'anticipo impresa in sede di erogazione e lo svincolo della connessa polizza fideiussoria, in deroga a quanto previsto all'art. 8 comma 1-ter delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi

La richiesta, ai sensi dell'art. 1bis comma 1 dell'Ordinanza n. 9/2020 e smi, viene formulata

in presenza di richiesta di erogazione dell'anticipo all'impresa appaltatrice previsto dal comma 1-bis dell'art. 8 delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi

e (selezionare una delle opzioni):

in ragione dell'intervenuta autorizzazione del Comune all'erogazione della percentuale di contributo di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) dell'Ordinanza 29/2012 e smi ed a fronte dell'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi nell'ordinanza sindacale di riferimento, come previsto al comma 5 art. 1-bis Ordinanza 9/2020 e smi;

in ragione dell'intervenuta autorizzazione del Comune all'erogazione di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) dell'Ordinanza 29/2012 e smi, come consentita dall'art. 1 Ordinanza 9/2020, per una percentuale di contributo inferiore a quella stabilita e pari al [] % dei lavori ammessi nell'ordinanza sindacale di riferimento ed a fronte dell'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi nell'ordinanza sindacale di riferimento, come previsto al comma 5 art. 1-bis Ordinanza 9/2020 e smi;

in ragione dell'intervenuta autorizzazione del Comune all'erogazione della percentuale di contributo di cui all'art. 8 c. 1 lett. c) delle Ordinanze 51 ed 86/2012 e smi ed a fronte dell'esecuzione di almeno l'85% dei lavori ammessi nell'ordinanza sindacale di riferimento, come previsto al comma 5 art. 1-bis Ordinanza 9/2020 e smi;

in ragione dell'intervenuta autorizzazione del Comune all'erogazione di cui all'art. 8 c. 1 lett. c) delle Ordinanze 51 ed 86/2012 e smi, come consentita dall'art. 1 Ordinanza 9/2020, per una percentuale di contributo inferiore a

quella stabilita e pari al % dei lavori ammessi nell'ordinanza sindacale di riferimento ed a fronte dell'esecuzione di almeno l'85% dei lavori ammessi nell'ordinanza sindacale di riferimento, come previsto al comma 5 art. 1-bis Ordinanza 9/2020 e smi;

quale ulteriore SAL, in deroga, per istanze con iniziale richiesta di erogazione del contributo in **soluzione unica** ai sensi dell'art. 8 comma 3 dell'Ordinanza 29/2012 e smi, conseguente all' esecuzione di **almeno il 70% dei lavori ammessi** come previsto dal comma 5-bis art. 1bis Ordinanza 9/2020 e smi;

quale ulteriore SAL, in deroga, per istanze con iniziale richiesta di erogazione del contributo in **soluzione unica** ai sensi dell'art. 8 comma 3 delle Ordinanze 51 ed 86/2012 e smi, conseguente all' esecuzione di **almeno il 65% dei lavori ammessi** come previsto dal comma 5-bis art. 1bis Ordinanza 9/2020 e smi;

Codici IBAN dei soggetti (selezionare una delle opzioni):

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, si dichiara che **nessuna variazione** è intervenuta sui dati afferenti ai conti correnti dedicati al presente intervento edilizio già indicati al **quadro C** della modulistica dedicata di cui al precedente SAL (o istanza RCR in caso di "soluzione unica").

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, si dichiara che **sono intervenute variazioni** sui dati afferenti ai conti correnti dedicati al presente intervento edilizio già indicati al **quadro C** della modulistica dedicata di cui al precedente SAL (o istanza RCR in caso di "soluzione unica"); pertanto i dati da utilizzarsi sono implementati quale "allegato facoltativo" al modulo "Integrazione documentale alla Richiesta di Contributo per la Ricostruzione" utilizzato per la presente richiesta di SAL in deroga.

Suddivisione degli importi per soggetto

Si richiede il pagamento dell'importo dovuto per la presente istanza per gli importi e nei conti correnti indicati in proporzione alle rispettive quote spettanti ed il pagamento degli anticipi effettuati sul conto corrente dell'intestatario per i lavori iniziati prima della emanazione della ordinanza autorizzati con ordinanza del sindaco.

COMUNICAZIONI

Documento Unico di Regolarità Contributiva

L'impresa appaltatrice dei lavori dichiara che è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di DURC ("Documento Unico di Regolarità Contributiva"). Il Comune provvederà alla verifica del DURC.

Lavori in subappalto (selezionare una delle opzioni):

L'impresa appaltatrice comunica che **NON ha affidato lavori in subappalto**

L'impresa appaltatrice comunica che **HA affidato lavori in subappalto** e pertanto si implementano, quali allegati al modulo "Integrazione documentale alla Richiesta di Contributo per la Ricostruzione" utilizzato per la presente richiesta di SAL in deroga, le seguenti dichiarazioni:

dichiarazione asseverata di aver praticato, per le prestazioni eseguite in subappalto, gli stessi prezzi unitari stabiliti nel contratto d'appalto con ribasso non superiore al 20%

Impegni nei confronti dei fornitori ed eventuali imprese esecutrici

Si allega dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa appaltatrice attestante il rispetto dei tempi di pagamento nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese esecutrici.